

« La disposizione dell'articolo 63 della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076 non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della Giuria.

« Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a lire trecento o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati, secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro, e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo da lire una oltre i decimi. »

L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare.

**Palberti.** Anche a proposito di questo articolo io desidererei avere una spiegazione o dalla Commissione o dal ministro; a meno, e sarebbe meglio, che non si voglia fare una aggiunta, che io non posso proporre per ragioni regolamentari.

La Commissione ha ammesso all'articolo 32 la possibilità che le parti in questi giudizi possano farsi rappresentare da persone munite d'incarico oppure da mandato speciale; ed è uno dei principii informativi di questo disegno di legge la dispensa da ogni contributo a titolo di tasse di bollo, registro o simili. Ma il prescrivere tassativamente, in questo articolo che si discute, che gli atti scritti o documenti prodotti dalle parti al Collegio dei *probi-viri* sono esenti da tasse di bollo e registro, può lasciare luogo a dubbio se il mandato sia uno di questi atti processuali.

E siccome i mandati speciali sono fatti dai notai, che sono pubblici ufficiali e che per la loro responsabilità speciale e personale hanno talvolta scrupoli esagerati, così mi parrebbe utile l'aggiungere che anche il mandato, di cui all'articolo 32, è esente da tasse di bollo e di registro.

Io sottopongo il dubbio al ministro ed alla Commissione e mi accontenterò almeno di un'interpretazione da essi data, qualora non trovino opportuno l'aggiungere la spiegazione che io ho avuto l'onore d'indicare.

**Daneo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Daneo, relatore.** Veramente quando nell'articolo è scritto che *gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei probi-viri sono esenti da tasse di bollo e di registro*, mi pare che non sia il caso di specificare

quali di questi atti e documenti debbano essere esenti, specialmente nel caso del mandato.

Ciò nonostante siccome partecipo al timore dell'onorevole Palberti quanto agli scrupoli che dai notai probabilmente saranno elevati in proposito, e siccome non sarebbe giusto che, mentre all'operaio la legge concede di far constare in qualunque modo l'incarico dato di rappresentarlo ai membri della famiglia o da un industriale o da un altro operaio, poi per questo mandato si esigesse una tassa di bollo o di registro, così non avrei difficoltà a consentire che, dopo le parole: « gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probi-viri* sono pure esenti dalle tasse di bollo e di registro », si aggiungesse: « compreso il mandato speciale di cui all'articolo 32. »

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Io convengo pienamente con quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione; e credo che l'onorevole Palberti dovrebbe contentarsi di questa dichiarazione senza richiedere una speciale aggiunta.

**Palberti.** Io ho sottoposto semplicemente un dubbio.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Palberti non insiste?

**Palberti.** Io faccio soltanto una preghiera; perchè a me pare che quando non vi sia che questa dichiarazione, che i notai non leggono, le contestazioni non mancheranno.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** A me pare impossibile che quando la legge dice: « Gli atti scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probi-viri* sono pure esenti, ecc. », vi possa essere un notaio, un cancelliere, un avvocato, il quale metta in dubbio che in quella locuzione sia compreso anche il mandato. Quindi sarei di avviso di non fare alcuna aggiunta.

**Daneo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Daneo, relatore.** Credo che il ministro abbia perfettamente ragione in legge. Ma siccome le nostre discussioni non saranno lette dai notai, e siccome i notai sono sempre quelli che se debbono fare un atto elevano mille difficoltà; così se il ministro non ha, come mi pare che non abbia in definitivo, difficoltà a che l'aggiunta sia messa; credo che in ogni caso gioverebbe a togliere qualsiasi dubbio.